

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 572

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHIARANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1992

Nuove norme per l'autonomia delle soprintendenze e dei
musei e per la promozione del sistema museale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge non si propone di affrontare il tema, di portata generale, della revisione della legislazione di tutela e di riforma dell'Amministrazione, centrale e periferica, che ha il compito di conservare, recuperare, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del Paese. Tale tema generale è già stato affrontato, nelle precedenti legislature, con organiche e coerenti proposte di legge presentate dai Gruppi del Partito comunista italiano prima e del Partito democratico della sinistra poi; e ora intendiamo presentare una proposta organica anche in questa legislatura, riprendendo le precedenti elaborazioni, ma adeguandole, con le necessarie modifiche, alla prospettiva di uno Stato fortemente articolato in senso regionalista, che è uno dei temi fondamentali attorno ai quali ruota il dibattito sulle riforme costituzionali, che è attualmente in corso.

L'obiettivo di questo disegno di legge, anche se rilevante, è molto più limitato. È di assicurare che le soprintendenze e i musei possano usufruire di un'autonomia non solo culturale e scientifica, ma anche finanziaria ed amministrativa, in modo da liberarli dalle troppe pastoie burocratiche che oggi ne ostacolano e ne soffocano l'iniziativa, garantendo al contrario maggiore efficienza, tempestività, funzionalità nel loro lavoro, assicurando una più incisiva economicità della gestione, migliorando per quantità e qualità i servizi offerti al pubblico.

Così concepita, una riforma che dia maggiore autonomia a soprintendenze e musei (e che in questo modo consenta loro anche di intensificare i rapporti con enti locali territoriali, università, istituti di ricerca, altre organizzazioni e associazioni, privati) è del tutto coerente con la prospettiva di quel più generale riordinamento del-

l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, cui si è inizialmente accennato, e può anzi rappresentare un primo passo in questa direzione.

Ma vediamo, innanzitutto, quali sono le disfunzioni alle quali è indispensabile e urgente porre riparo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nato in tempi relativamente recenti (1975), con la presunzione di non diventare l'esatta copia degli altri Ministeri, ma con l'ambizione di essere un Ministero atipico, di preminente profilo tecnico-scientifico, si è invece rivelato, alla prova dei fatti, sin troppo uguale agli altri Dicasteri. La politica centralistica e una gestione burocratica, con tutte le lungaggini e le disfunzioni che determinano, sono ormai un grave ostacolo per il funzionamento di tutta la pubblica amministrazione. Ma lo sono tanto più nel campo dei beni culturali, dove assolutamente essenziale è il principio dell'autonomia della ricerca e della cultura.

Bastano pochi esempi per avere conferma degli impacci e dei guasti prodotti dall'attuale gestione centralistica.

Le soprintendenze sono rette da dirigenti che hanno, di fatto, una limitata autonomia nell'esercizio delle loro funzioni: non possono imporre vincoli, ma solo proporli; non possono, se non tra mille difficoltà, avviare programmi di indagini, studi e ricerche attivando autonomamente collaborazioni con università e altri istituti di ricerca; non esprimono pareri obbligatori sugli strumenti di pianificazione urbanistica; di fatto, non possono gestire, secondo l'esigenza della propria soprintendenza, un bilancio che, essendo diviso rigidamente per capitoli fissi, impedisce loro di spendere secondo le effettive necessità, creando spesso, di conseguenza, anche residui passivi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analoga rigidità e, forse, addirittura maggiori problemi hanno i musei statali, grandi e piccoli. Attualmente non hanno neppure una definita veste giuridica; sono totalmente dipendenti dal Ministero e dalla soprintendenza (e ciò, se può essere in parte accettabile per i piccoli, è assurdo per i grandi); la loro direzione è un incarico assegnato senza precise modalità e garanzie; non hanno bilancio autonomo; ricevono scarsi fondi dalle soprintendenze (pure esse assai poco dotate!) e di conseguenza non possono organizzare in modo autonomo la loro attività; possono, solo con estrema difficoltà, accettare donazioni, nè in altro modo hanno molte possibilità per arricchire le loro collezioni; incontrano mille ostacoli e in molti casi non possono organizzare direttamente dignitosi servizi al pubblico nè affidarli a ditte specializzate.

I musei italiani non hanno inoltre, per l'acquisto di nuove opere, i mezzi di cui dispongono quelli stranieri ed oggi assistono il più delle volte da puri spettatori al mercato d'arte dal quale sono quasi totalmente esclusi.

Fa infatti notizia quando l'Italia riesce a partecipare alle gare d'asta internazionali dove i pezzi più importanti vengono aggiudicati non solo a facoltosi privati e a musei privati stranieri, ma anche a musei pubblici stranieri.

A fronte di tutto ciò, il rimedio che qualcuno ha proposto è che lo Stato abdichi al proprio ruolo e che si faccia ricorso in misura crescente a soluzioni di tipo privatistico. Così si sta facendo sempre più strada, come un toccasana, l'ipotesi di privatizzare la gestione dei musei e di altre istituzioni pubbliche.

Noi riteniamo invece si debba percorrere la strada di garantire la compresenza del pubblico e del privato, di favorire la loro collaborazione per il raggiungimento di comuni fini di interesse generale, che sono la salvaguardia del patrimonio culturale della Nazione e la sua più vasta fruizione e conoscenza. Per far sì, tuttavia, che ciò accada si devono garantire maggiori opportunità, in termini di risorse, di efficienza, di

capacità giuridiche, agli istituti pubblici preposti ai compiti di tutela.

La strada dell'autonomia e della responsabilizzazione ci sembra proprio per questo da percorrere fino in fondo per consentire all'istituzione pubblica di non essere condannata ad un'irrazionale rigidità, di operare con economicità, funzionalità, tempestività, di gestire una propria attività e di raccogliere con snellezza contributi e finanziamenti provenienti da varie fonti.

Il tentativo che noi perseguiamo con il presente disegno di legge è dunque quello di rendere più efficiente, e quindi di valorizzare, la struttura pubblica: non perchè essa possa e debba fare tutto in regime di assoluto monopolio, ma perchè sia messa nelle condizioni di agire, di prendere delle iniziative, di dare degli indirizzi, di coinvolgere altri operatori, di competere con la struttura privata che noi riteniamo debba avere comunque un adeguato spazio.

Com'è ovvio, non tutto può essere risolto con un solo disegno di legge. Per garantire davvero l'autonomia si devono garantire risorse; per avere efficienza si deve poter contare su personale qualificato, responsabilizzato e retribuito adeguatamente; sorge il problema di un diverso trattamento economico, in mancanza del quale è illusione ipotizzare, per esempio, direttori di musei provenienti dalla ricerca universitaria.

Il disegno di legge che qui presentiamo (che abbiamo elaborato in collaborazione con gli studiosi dell'Istituto di studi, ricerche e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, fra i quali in particolare ricordiamo, per il contributo dato alla stesura di questo testo, il professor Argan, l'onorevole architetto Marisa Bonfatti, i professori Contardi, Cordaro, Ferrari, La Regina, Manieri Elia, Toscano) non può perciò essere considerato come una proposta isolata, ma si inquadra, con altre proposte, in una ipotesi generale (quella di un'Amministrazione autonoma per i beni culturali e ambientali, funzionante però non come un'azienda o un'agenzia centralizzata, ma attraverso l'autonomia delle sue diverse articolazioni: le soprintendenze, i musei, gli archivi, le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

biblioteche, gli altri istituti) che nelle linee generali abbiamo già delineato nella scorsa legislatura in proposte presentate sia al Senato della Repubblica (atto n. 1904), sia alla Camera dei deputati (atto n. 4291).

L'articolato è suddiviso in quattro capi principali relativi a: autonomia delle soprintendenze; autonomia dei grandi musei ed istituti; musei statali minori; sistema museale, oltre ad un capo V, riguardante le norme comuni.

I primi due capi contemplano norme per l'autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica e per l'estensione delle funzioni delle soprintendenze.

Viene al riguardo prevista una notevole snellezza nella gestione dei fondi statali, nonché di quelli provenienti dalla vendita di biglietti, di cataloghi, di documentazione, o dai servizi al pubblico gestiti direttamente o affidati in gestione: si prevede infatti semplicemente l'obbligo di un rendiconto a consuntivo, sulla base di un programma preventivo annuale.

Un comitato di gestione collabora, per tali adempimenti, con il soprintendente, il quale può agire nell'ambito di limiti di spesa raddoppiati rispetto a quelli attuali.

Un comitato scientifico collabora invece con il soprintendente per la programmazione dell'attività culturale e scientifica favorendo collaborazioni temporanee o permanenti con università ed istituti di ricerca, nonché con regioni ed enti locali.

Sono inoltre previste nuove norme per la nomina dei soprintendenti per evitare gli spostamenti indiscriminati; ogni singola sede viene messa a concorso.

Anche i principali musei, che per brevità chiameremo i grandi musei, di cui viene proposto un primo elenco, devono essere retti da un soprintendente nominato per concorso per ogni singola sede, sulla base della specializzazione professionale e della specificità del museo.

Il panorama italiano è però assai complesso; non ci sono solo le soprintendenze ed i grandi musei, ma ci sono i musei statali minori, i musei di enti locali, quelli ecclesiastici, quelli privati.

Di tutti si occupano i capi III e IV.

Per quelli statali di più ridotte dimensioni ed importanza viene previsto un minor grado di autonomia ed uno stretto rapporto con la soprintendenza da cui dipendono (come per i musei archeologici, che non hanno ragione di essere senza il loro ambito territoriale) e vengono fissate norme per la loro direzione; per quelli pubblici non statali, le norme costituiscono l'indirizzo al quale le leggi regionali dovrebbero ispirarsi, salvo prevedere ulteriore autonomia.

È parso inoltre opportuno pensare ad un sistema museale nazionale entro il quale ogni museo può e deve esercitare, indipendentemente dalla sua natura giuridica, il suo ruolo, in collaborazione ed in sintonia con gli altri, per la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio, per l'organizzazione dei servizi, delle iniziative, dei programmi culturali e didattici.

Sono altresì proposte forme snelle per l'affidamento anche all'esterno dei servizi, compresa la pulizia e la guardiania, con la prospettiva, per quest'ultima, dell'introduzione di tecnologie avanzate.

Infine - ed è questo un punto importante - sono previste ed incoraggiate, per i musei pubblici, associazioni di amici del museo ed altre iniziative analoghe, come sottoscrizioni per l'acquisto di opere; nonché fondazioni a prevalente capitale pubblico per affrontare iniziative culturali complesse ed impegnative, in alternativa alla strisciante privatizzazione, che da più parti viene ventilata come risolutrice di tutti i mali.

Sono previste anche forme di incentivazione, attraverso opportune garanzie ed assicurazioni, alla custodia di collezioni, di singole opere di proprietà privata o di enti che, oggi, ben si guardano dal depositare i loro tesori nelle strutture pubbliche, impedendone così la fruizione.

Abbiamo, in conclusione, tentato di dare un volto nuovo e più moderno alle istituzioni culturali ed agli uffici preposti alla conservazione, alla salvaguardia, alla ricerca sul nostro patrimonio culturale, favorendo la collaborazione con gli enti territoriali, con le università, con istituti culturali ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche con operatori privati, ma senza demandare ad essi compiti ai quali uno Stato moderno non può sottrarsi.

Sarebbe semplicistico fare dei paragoni con Paesi, come gli Stati Uniti ed il Giappone, che non hanno un patrimonio così diffuso sul territorio (chiese, palazzi, monumenti) come l'Italia. Laggiù molti musei sono di fondazioni private, in molti casi legate alla grande industria, e sono quasi sempre molto efficienti.

In loro favore lo Stato ha demandato gran parte dei compiti. Anche in quei Paesi, però, le istituzioni pubbliche esistono e funzionano, dotate, come del resto anche in Germania, Francia, Olanda, eccetera, di grande autonomia e qualificate nella loro struttura dirigenziale.

Non è vero quindi che, per far funzionare le cose, l'unica strada sia quella della privatizzazione; gli esempi dei Paesi europei che abbiamo citato dimostrano il contrario e cioè che l'iniziativa pubblica, se la si vuole dotare di mezzi, di professionalità ed autonomia, può egregiamente stare in campo.

Il modello cui ci ispiriamo, tenendo conto delle nostre specificità, è quello perciò di un Paese in cui ci siano, nel quadro di una legislazione nazionale di tutela, che è compito irrinunciabile dello Stato, sostegno, incentivi e fervore di iniziative, sia pubbliche che private.

In un tale contesto, ci pare che non ci sarebbero ostacoli e mortificazioni per nessuno dei soggetti in campo.

DISEGNO DI LEGGE
—

CAPO I

AUTONOMIA DELLE SOPRINTENDENZE

Art. 1.

*(Autonomia amministrativo-finanziaria
e culturale-scientifica)*

1. Le soprintendenze statali hanno autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale.

2. Le soprintendenze sono dirette da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

Art. 2.

*(Funzioni esercitate dalle soprintendenze nel
quadro della loro autonomia)*

1. Nell'esercizio dell'autonomia ad esse conferita le soprintendenze:

a) effettuano direttamente le notifiche di vincolo. Il vincolo ha efficacia dal momento della sua comunicazione al proprietario del bene o, nel caso di impossibilità di comunicazione, dal momento dell'affissione all'albo pretorio. Contro tali delibere gli interessati possono, entro il termine di un mese dalla notifica o dall'affissione all'albo pretorio, far ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale può, entro due mesi, modificare o annullare la delibera stessa in base a parere obbligatorio del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di seguito chiamato Consiglio nazionale, o dei comitati di settore. Se non è modificato o annullato entro tale termine, il provvedimento ha carattere definitivo;

b) possono, al fine dell'accertamento dell'esistenza presso privati di beni di interesse culturale, procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, che dà diritto all'accesso ispettivo. Il vincolo presuntivo decade qualora non sia confermato entro centoventi giorni con un provvedimento di vincolo;

c) possono stipulare, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legislazione di tutela e dalla presente legge, convenzioni o altre forme di collaborazione con regioni ed enti locali e con università o altri istituti di ricerca per l'attuazione di indagini, studi, ricerche;

d) formulano ed effettuano, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, accordi di programma per interventi annuali e poliennali in merito alla catalogazione, all'inventariazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;

e) esprimono parere obbligatorio e vincolante, entro sessanta giorni dalla richiesta, sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;

f) prestano assistenza tecnico-scientifica agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione riguardanti beni culturali e ambientali;

g) esprimono parere obbligatorio, per quel che riguarda il territorio di loro competenza, con i tempi di cui alla lettera e), sugli atti normativi e amministrativi regionali in materia di beni culturali e ambientali e di protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

Art. 3.

(Disciplina dell'autonomia amministrativo-finanziaria)

1. L'autonomia amministrativo-finanziaria delle soprintendenze riguarda le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, ivi comprese le acquisizio-

ni di opere, nonchè la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico di cui all'articolo 21. Restano escluse le spese ordinarie e straordinarie per il personale in organico nonchè quelle per gli interventi di carattere eccezionale o per acquisti di importo superiore alle disponibilità di bilancio e non frazionabili in più anni, spese per le quali si procede nei modi indicati dalle relative leggi.

2. Il bilancio delle soprintendenze, che viene gestito autonomamente, è alimentato dalle seguenti entrate:

a) la quota ad esse destinata nel quadro del bilancio ordinario del Ministero per i beni culturali e ambientali, quota che ha carattere globale e non è suddivisa in capitoli con destinazione prefissata;

b) la quota assegnata in sede di programmazione straordinaria pluriennale o sulla base di specifici provvedimenti legislativi;

c) i contributi e le donazioni di regioni, enti locali, altri soggetti pubblici o privati;

d) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento al pubblico, da attività economiche organizzate dalle soprintendenze stesse.

Art. 4.

(Concorsi per la nomina a soprintendente)

1. La nomina a soprintendente avviene, per ogni singola sede, mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i funzionari scientifici con qualifica di dirigente, gli altri funzionari che abbiano maturato le condizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, i professori di ruolo delle università che siano docenti di discipline del settore cui appartiene la soprintendenza e che abbiano svolto in precedenza per almeno cinque anni attività di tutela nei ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio nazionale, saranno precisate le discipline di insegnamento considerate attinenti ad ogni

categoria di soprintendenza. Sono titoli valutabili, ai fini del concorso, sia i titoli scientifici sia quelli riguardanti l'esercizio dell'attività di tutela.

2. La commissione giudicatrice è formata da un membro del Consiglio nazionale eletto dal Consiglio stesso, da un soprintendente eletto da tutti i soprintendenti del settore interessato, da un professore universitario eletto da tutti i professori di discipline attinenti a quel settore.

3. Il vincitore del concorso è inquadrato, qualora già non lo sia, nel ruolo dei soprintendenti ed è vincolato ad esercitare la sua funzione nella sede affidatagli per almeno cinque anni.

4. Al di fuori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, non sono possibili trasferimenti o assegnazioni di sede, anche consensuali.

5. L'apertura dei concorsi per soprintendente ai docenti universitari avrà luogo solo dopo l'entrata in vigore di un nuovo inquadramento che equipari anche il trattamento economico dei funzionari scientifico-tecnici delle soprintendenze a quello del personale ricercatore e docente delle università.

Art. 5.

(Comitato di gestione amministrativa)

1. Presso ogni soprintendenza, è istituito un comitato di gestione amministrativa composto: dal soprintendente, che lo presiede; da due rappresentanti dei funzionari del ruolo scientifico da essi eletti con voto limitato; dal responsabile amministrativo di più alta qualifica; da un rappresentante del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, eletto dal personale stesso. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono svolte da un impiegato dell'ufficio amministrativo nominato dal soprintendente.

2. Il comitato provvede alla gestione del bilancio, comprese le somme derivanti da ogni provento esterno, sulla base del pre-

ventivo da esso predisposto annualmente. Ogni anno esso presenta al Ministero per i beni culturali e ambientali il rendiconto di gestione per l'esercizio precedente.

Art. 6.

*(Comitato di consulenza scientifica
e rapporti con le università)*

1. Presso ogni soprintendenza è istituito un comitato di consulenza scientifica, che è presieduto dal soprintendente ed è composto dai funzionari tecnico-scientifici del ruolo direttivo che svolgono la funzione di direttore di un museo dipendente dalla soprintendenza o che dirigono le ripartizioni tematiche o territoriali della soprintendenza stessa. Di esso possono inoltre essere chiamati a far parte, in numero non superiore a cinque, docenti di ruolo delle università e studiosi degli altri enti di ricerca o delle istituzioni regionali o locali con cui la soprintendenza abbia stipulato convenzioni ai sensi del comma 3.

2. Il comitato elabora ed approva, su proposta del soprintendente, gli indirizzi generali dell'attività scientifica della soprintendenza. Decide inoltre sull'affidamento a studiosi o esperti esterni di incarichi o consulenze che richiedano una particolare qualificazione.

3. Per l'attuazione del suo programma o per l'adempimento delle sue funzioni la soprintendenza può stipulare una convenzione, per un rapporto permanente di collaborazione oppure su singoli problemi, con università, dipartimenti universitari, altri enti di ricerca, istituzioni culturali dipendenti dalle regioni o da enti locali. Qualora preveda un rapporto permanente di collaborazione, la bozza di convenzione, prima della firma definitiva, viene trasmessa al Consiglio nazionale, il quale, con parere motivato, può entro due mesi formulare critiche e chiedere modifiche. Trascorsi due mesi, la convenzione si intende approvata.

Art. 7.

(Innalzamento dei limiti di spesa)

1. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e da ultimo dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, sono raddoppiati. Qualora per l'attuazione degli interventi sia previsto il ricorso a imprese o soggetti esterni all'Amministrazione, l'affidamento ha comunque luogo mediante gara tra almeno tre concorrenti.

2. La progettazione e la direzione dei lavori di conservazione, restauro, valorizzazione effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali spettano al soprintendente o ad altro funzionario tecnico-scientifico competente per materia.

Art. 8.

(Regolamento amministrativo-contabile)

1. Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

Art. 9.

(Riordinamento territoriale e aumento del numero delle soprintendenze)

1. Il numero dei soprintendenti è elevato complessivamente di trentacinque unità comprensive dei soprintendenti destinati ai musei di cui all'articolo 11. Non più di venti sono destinati alla direzione di nuove soprintendenze territoriali, da istituire nell'ambito di un piano di riordinamento della distribuzione territoriale delle soprinten-

denze. Il piano di riordinamento è proposto entro quattro mesi dal Consiglio nazionale e varato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che può, motivatamente, chiedere al Consiglio nazionale un riesame del piano stesso. Il riordinamento è diretto a realizzare una più equilibrata distribuzione di compiti tra le soprintendenze e un potenziamento della loro capacità di intervento.

2. Non più di quindici nuovi soprintendenti possono essere destinati alla direzione di nuovi musei equiparati a soprintendenza, da definire con la procedura di cui al capo II, oppure a funzioni di vicariato presso soprintendenze che abbiano compiti di eccezionale rilevanza.

CAPO II

MUSEI STATALI EQUIPARATI A SOPRINTENDENZA E ISTITUTI DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 10.

(Musei e loro funzioni)

1. I musei sono istituzioni culturali permanenti e aperte al pubblico, che hanno lo scopo di conservare, esporre e documentare beni storico-culturali o, comunque, oggetti che costituiscono una testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

2. I musei sono luogo di studio, di ricerca, di esposizioni anche temporanee, di diffusione e divulgazione delle conoscenze. La loro attività è una funzione di pubblico interesse.

Art. 11.

(Musei equiparati a soprintendenza e istituti di interesse nazionale)

1. Sono equiparati alle soprintendenze, per quel che riguarda l'autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica, oltre al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, al Museo nazionale d'arte orientale, al Museo nazionale preisto-

rico etnografico «L. Pigorini», alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, nonché al Museo egizio di Torino, anche quei musei statali che verranno individuati, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Possono essere equiparati a soprintendenza esclusivamente musei per i quali sia possibile e opportuno, in relazione all'ampiezza e alla complessità dei compiti e per la possibilità di distinguere le loro funzioni da quelle della soprintendenza territoriale cui attualmente fanno capo, prevedere una piena autonomia di gestione. I musei archeologici non possono comunque essere separati dalla soprintendenza del territorio al quale i loro reperti fondamentalmente si riferiscono.

2. Le opere conservate nei musei equiparati a soprintendenza restano di proprietà dello Stato. Sugli immobili in cui ha sede il museo restano ferme le competenze esercitate dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del territorio in cui esso si trova, fatta eccezione per eventuali pitture murali, per le decorazioni e per gli arredi, opere per le quali i compiti di tutela e di restauro sono affidati alla direzione del museo in collaborazione con la soprintendenza per i beni artistici e storici.

3. Il Museo di Castel Sant'Angelo è inquadrato a tutti gli effetti tra i musei dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali ed è equiparato a soprintendenza. Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato. Un nuovo regolamento è fissato, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'Opificio delle pietre dure di Firenze e l'Istituto nazionale per la grafica di Roma conservano carattere di soprintendenza.

Art. 12.

(Nomina dei direttori dei musei equiparati a soprintendenza e degli istituti di interesse nazionale)

1. I direttori dei musei e degli istituti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 11 hanno

la qualifica di soprintendente e sono nominati per concorso per ogni singolo museo o istituto, con le stesse procedure, modalità ed obblighi indicati dall'articolo 4. Uguali norme si applicano per la nomina dei soprintendenti preposti a dirigere gli istituti centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

2. Al concorso per direttore di museo possono partecipare, oltre a coloro che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 4, anche i direttori di musei comunali o provinciali che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo.

Art. 13.

(Autonomia amministrativo-finanziaria e rapporti di collaborazione scientifica)

1. Ai musei e agli istituti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 11 si applicano, per quel che riguarda la disciplina dell'autonomia amministrativo-finanziaria, le norme di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. Per l'elaborazione e per l'attuazione del suo programma il museo equiparato a soprintendenza stabilisce un rapporto permanente di consultazione e collaborazione con la soprintendenza nel cui territorio esso si trova. Può altresì stipulare accordi di programma con regioni ed enti locali.

3. Il museo inoltre istituisce un comitato scientifico e può stipulare convenzioni con università o altri enti di ricerca per i fini e con le modalità di cui all'articolo 6. Il comitato scientifico del museo è composto dal suo direttore, che lo presiede, dal soprintendente o dai soprintendenti del territorio in cui il museo ha sede, dai funzionari scientifici che dirigono le diverse ripartizioni del museo, da docenti o studiosi delle università e degli enti di ricerca, come previsto dall'articolo 6.

CAPO III

ALTRI MUSEI STATALI
E MUSEI PUBBLICI NON STATALI

Art. 14.

(Autonomia dei musei statali non equiparati a soprintendenza)

1. I musei statali non equiparati a soprintendenza continuano a far capo alle soprintendenze da cui attualmente dipendono.

2. Ai musei di cui al comma 1 è riconosciuto il carattere di istituto pubblico con autonomia amministrativo-contabile, autonomia che viene esercitata dal suo direttore, in deroga alla vigente normativa, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale stabilita dalla soprintendenza.

3. Il bilancio dei musei di cui al presente articolo è gestito autonomamente, nel rispetto dei criteri e delle finalità stabiliti in sede di programmazione annuale e pluriennale della soprintendenza, con le stesse modalità, per quanto applicabili, previste dalla presente legge per i musei equiparati a soprintendenza, ed è alimentato dalle seguenti entrate:

a) la quota ad essi destinata nel quadro della programmazione annuale e pluriennale della soprintendenza;

b) i contributi derivanti da specifici provvedimenti legislativi nazionali o regionali o da donazioni di regioni, enti locali, altri soggetti pubblici o privati;

c) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti a pagamento al pubblico o da eventuali attività economiche promosse dal museo stesso, ad eccezione dei proventi dei biglietti di ingresso, che confluiscono nel bilancio della soprintendenza e vengono ripartiti tra i musei e le altre attività nel quadro della programmazione annuale.

5. Restano immutate la proprietà delle opere conservate nel museo e le competenze sugli edifici in cui esso ha sede, con le precisazioni indicate, per pitture murali,

decorazioni e arredi, al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 15.

*(Criteri e garanzie per la nomina
dei direttori di museo)*

1. I musei statali non equiparati a soprintendenza, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 16, sono diretti da uno dei funzionari dei ruoli scientifici della carriera direttiva in organico presso la soprintendenza. La nomina a direttore è proposta dal soprintendente, con specifiche valutazioni di merito, al comitato di settore competente per materia, che deve dare il suo assenso. Se entro due mesi il comitato di settore non si pronuncia, l'assenso si intende accordato.

2. Qualora la carica di direttore di un museo si renda vacante, e nell'organico della soprintendenza il numero dei funzionari scientifici assegnati alla soprintendenza stessa non sia pari o superiore a quello previsto in organico, alla carica possono concorrere anche funzionari dei ruoli scientifici in organico presso altre soprintendenze. In tal caso il soprintendente, nel formulare la sua proposta, dà conto al comitato di settore di tutte le domande pervenute, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni.

Art. 16.

(Musei statali di minore rilevanza)

1. La direzione di uno o più musei statali di minore rilevanza può essere affidata, dal soprintendente, al direttore di un museo di cui all'articolo 14, oppure a un funzionario scientifico della soprintendenza che sia responsabile di un settore di intervento o di una ripartizione territoriale.

Art. 17.

(Musei pubblici non statali)

1. Per i musei pubblici non statali le leggi regionali stabiliscono criteri per la qualificazione scientifico-tecnica della loro dire-

zione e del loro funzionamento, prevedendo forme adeguate di autonomia gestionale, in particolare per i servizi aggiuntivi offerti al pubblico, e istituiscono organi di gestione, tenendo conto dei criteri indicati nei precedenti articoli. Più ampie forme di autonomia possono essere attribuite ai musei dalle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, nell'ambito delle loro specifiche competenze.

CAPO IV

SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

Art. 18.

*(Sistema museale nazionale
e sue articolazioni)*

1. I musei statali, di enti locali, delle università, di altri enti pubblici, nonché i musei ecclesiastici e i musei privati classificati in base alla legge 22 settembre 1960, n. 1080, fanno parte, indipendentemente dalla loro titolarità giuridica, del sistema museale nazionale.

2. Il Consiglio nazionale fissa indirizzi e criteri per il potenziamento e la valorizzazione del sistema museale nazionale.

3. Il sistema museale nazionale si articola per ambiti regionali o per aree metropolitane. Possono essere costituiti coordinamenti di settore, per iniziativa dei comitati di settore del Consiglio nazionale.

Art. 19.

*(Ripartizione dei finanziamenti fra i musei
su scala regionale o nell'ambito di un'area
metropolitana)*

1. In ogni regione il comitato paritetico di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sulla base di proposte formulate da una commissione costituita dai direttori di tutti i musei pubblici e privati, decide annualmente la ripartizione fra i musei:

a) dei finanziamenti per il potenziamento e il funzionamento del sistema museale nazionale previsti dalle leggi pluriennali di spesa, sulla base della ripartizione fra le regioni decisa dal Consiglio nazionale;

b) degli eventuali altri proventi;

c) di un fondo per gli acquisti costituito sia con donazioni e liberalità di enti e di privati, sia con i finanziamenti di eventuali leggi specifiche.

2. Nel caso di regioni in cui sia inclusa un'area metropolitana, viene istituita con i medesimi compiti una commissione formata dai direttori di tutti i musei pubblici e privati di tale area.

3. La commissione di cui al comma 1 può costituire al suo interno, al fine di elaborare le proposte ad essa demandate, una ristretta segreteria tecnica.

Art. 20.

(Intese e consorzi per il potenziamento di iniziative e servizi)

1. Il comitato di cui al comma 1 dell'articolo 19 promuove intese fra i musei e accordi tra l'Amministrazione dello Stato e le amministrazioni regionali e locali per il coordinamento dei programmi e delle iniziative scientifiche, culturali e didattiche; per la promozione di scambi di opere e per la realizzazione e la circolazione di mostre temporanee; per l'organizzazione e il coordinamento di servizi comuni, dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico e delle attività anche di carattere economico.

2. Per la gestione in comune di servizi e, in generale, per il potenziamento e la qualificazione delle funzioni museali possono essere costituiti consorzi con la partecipazione, oltre che dei musei interessati, delle soprintendenze, delle regioni, degli enti locali, delle università, di fondazioni e di privati. Sulla rispondenza di tali consorzi all'interesse pubblico vigila il comitato paritetico di cui al comma 1 dell'articolo 19, con l'assistenza della commissione dei

direttori dei musei di cui al medesimo comma.

3. Il comitato paritetico di cui al comma 1 definisce gli indirizzi pluriennali per lo sviluppo del sistema museale nazionale, con particolare riguardo per il ruolo dei musei minori, e per la qualificazione e la specializzazione delle attività museali, anche attraverso scambi permanenti di opere.

CAPO V

NORME COMUNI

Art. 21.

(Servizi aggiuntivi a pagamento)

1. Si considerano servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento, dalle soprintendenze o dai musei pubblici o privati, i seguenti servizi:

a) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni dei beni culturali e la produzione di cataloghi e di altro materiale informativo;

b) la vendita, e in particolari casi il noleggio, di cataloghi, schede, riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro genere di documentazione. Per l'apertura dei banchi di vendita, trattandosi di un servizio che si svolge all'interno dell'istituto interessato e conformemente alle sue finalità, non occorre licenza comunale;

c) le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive;

d) il servizio di ricerca e documentazione, anche attraverso l'utilizzo della biblioteca del museo, dell'ufficio del catalogo o di banche dati, limitatamente alle spese di riproduzione, di collegamento o di trasmissione;

e) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, di vendita di altri beni diversi da quelli elencati alla lettera b);

f) ogni altro servizio che non rientra tra quelli propriamente istituzionali.

Art. 22.

*(Spese per le attività
di promozione culturale)*

1. L'attività didattica e di promozione culturale, le visite guidate e l'effettuazione di corsi rientrano nell'attività istituzionale delle soprintendenze e dei musei pubblici. Nel caso di iniziative che comportano particolari oneri può essere richiesto, su decisione del comitato di gestione, un pagamento a titolo di rimborso spese.

Art. 23.

(Gestione diretta o indiretta dei servizi)

1. La gestione dei servizi di cui all'articolo 21 è effettuata direttamente, con personale dipendente, da parte delle soprintendenze e dei musei pubblici, oppure, fatta eccezione per il servizio indicato alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 21, può essere affidata a società, cooperative o altri soggetti. In tal caso le condizioni di effettuazione del servizio sono stabilite dal comitato di gestione di cui all'articolo 5 e l'affidamento avviene, previa valutazione di almeno tre offerte, con convenzione annuale o triennale, rinnovabile alla scadenza.

2. Per l'effettuazione o l'integrazione dei servizi di custodia, di guardiania e di pulizia, le soprintendenze e i musei pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato oppure, previa valutazione di almeno tre offerte, con società, cooperative o altri soggetti, avendo particolare riguardo all'introduzione di tecnologie avanzate.

Art. 24.

*(Associazioni e fondazioni per l'arricchimento
delle collezioni e per la promozione
di iniziative culturali)*

1. Tutti i musei possono, nell'ambito della loro autonomia, costituire associazio-

ni di amici del museo o dar vita ad altre analoghe iniziative, al fine sia di estendere l'azione di promozione culturale sia di raccogliere finanziamenti per arricchire la propria attività e per l'acquisizione di nuove opere.

2. Specifiche sottoscrizioni possono essere promosse, sia dal comitato di gestione del museo sia da associazioni ad esso collegate, per l'acquisto di opere di particolare interesse.

3. I musei pubblici possono promuovere fondazioni o associazioni a prevalente capitale pubblico, ovvero farne parte, allo scopo di potenziare o gestire programmi di iniziative culturali di più rilevante impegno e di arricchire le proprie collezioni.

4. I musei possono accettare di tenere in custodia, al fine di estenderne la fruizione pubblica, opere, gruppi di opere, intere collezioni di proprietà di altri soggetti, impegnandosi a garantire condizioni ottimali di conservazione e ad assicurarle per un valore concordato in una convenzione tra le parti. La convenzione fissa anche modalità e durata della custodia.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante apposito stanziamento da inserire nella legge finanziaria per il medesimo anno.